

Vito Piergiovanni

Un percorso scientifico

(a proposito di Mario Caravale, *Scritti*, a cura di P. Alvazzi del Frate, 2 vv., Roma, Aracne, 2013)

Presentare gli studi di un Collega ed Amico come Mario Caravale espone il presentatore ad un paio di pericolosi rischi.

Il primo è quello di scadere nella banalità, limitandosi ad un crescendo di lodi, in una esposizione sostanzialmente di facciata, più o meno una lista di titoli e di contributi scientifici.

Il secondo rischio non è derivato da elementi esteriori, ma piuttosto da suggestioni di tipo personale, legati cioè alla storia ed alla personalità dell'onorato ed ai rapporti intersoggettivi, aggravati, nel caso specifico, dalla circostanza che io e Mario siamo coetanei.

Sono due rischi che mi sento di correre evitando, spero, sia la banalità che i sentimentalismi.

Il primo riferimento, infatti, non è una *laudatio* ma piuttosto la constatazione di un lungo percorso scientifico che, con una continuità ammirevole, si è sviluppato per un cinquantennio lasciando importanti tracce nella storiografia sui temi specifici. Non è casuale che i risultati siano stati calati direttamente nei manuali di lezioni - che sono ovviamente rimasti fuori da questa raccolta di studi - ma che ne sono il naturale sbocco sul piano della didattica.

Paolo Alvazzi del Frate, che ha curato, con ottimi risultati tipografici, i due volumi di studi, ha correttamente differenziato i contributi relativi alle fonti, alla dottrina, alle istituzioni, al Regno di Sicilia, alle Terre della Chiesa ed alle 'voci biografiche'¹.

Il punto di partenza non può che essere il Medioevo, non certo per proseguire una tradizione di studi, pur gloriosa storiograficamente, ma ormai disattesa dai nuovi indirizzi della nostra disciplina, poiché, Caravale sostiene, in questa epoca si definì quel pluralismo degli ordinamenti che sarebbe durato fino alla Rivoluzione francese e che caratterizzò il mondo giuridico in maniera nettamente diversa da quella che presenta il diritto odierno. Il mondo giuridico medievale dell'Europa occidentale appare, dunque, multiforme e al contempo caratterizzato da aspetti di sensibile omogeneità.

La ricchezza degli interessi scientifici del nostro Autore gli ha, peraltro, consentito, come dirò dopo, di oltrepassare limiti cronologici e geografici, producendo studi che hanno messo a confronto il mondo dello *ius commune* romano-canonico con realtà culturali differenti, in particolare quella della Francia consuetudinaria e quella inglese di *common law*.

In questa occasione vorrei accennare solo qualche aspetto della produzione di Caravale che, a mio parere, può essere esemplificativo, ma anche significativo per comprendere il rilievo di questi studi e del loro Autore.

Partirò proprio dalle così dette 'terre della Chiesa' e dagli sviluppi istituzionali che le

¹ M. Caravale, *Scritti*, a cura di Paolo Alvazzi del Frate, I. *Fonti e dottrina*, II. *Istituzioni*, III. *Regno di Sicilia*, IV. *Terre della Chiesa*, V. *Voci biografiche*, Roma, Aracne editrice, 2013.

hanno riguardate. A tale proposito credo che sia giusto dare a Mario il merito di avere dato correttamente cittadinanza alle vicende istituzionale dei territori governati dalla Chiesa romana ed i suoi studi si sono posti in controtendenza rispetto ad una antica tradizione. Nella nostra storiografia storico-giuridica lo spazio riservato alle vicende istituzionali di questi territori è stato sempre molto limitato per la ricostruzione delle loro specifiche caratteristiche, ed anche gli storici del diritto canonico non hanno indugiato molto su tali aspetti. Possiamo, al contrario, affermare che gli studi di Caravale hanno ricostruito le complesse vicende politico-istituzionali dei territori della Chiesa romana, leggendoli con un taglio unitario, dall'alto medioevo all'età moderna e contemporanea, che gli ha consentito di rilevare come ad un tessuto formalmente unitario abbia, nella realtà concreta, fatto riscontro una pluralità di situazioni giuridiche che la Chiesa ha cercato di governare senza tendere ad una uniformità e che fanno di questi territori un esempio atipico di dialettica tra universale e particolare che caratterizza i periodi sopra indicati. È assolutamente condivisibile il giudizio di Mario anche sulle 'Costituzioni Egidiane' del 1357 che, non avendo l'obiettivo di colmare la lacuna di base del sistema temporale della Chiesa, cioè la mancanza di una sua diretta signoria territoriale, risultarono un corpo normativo ben modellato ma privo di efficacia concreta e inadatto a fondare un ordinamento unitario delle terre pontificie. In tale prospettiva Caravale confuta le opinioni di quegli storici che hanno sostenuto la progressiva realizzazione di un sistema istituzionale di tipo 'statale' nelle terre della Chiesa nel corso dei secoli XV e XVI e documenta come il complesso dei rapporti istituzionali sia rimasto inalterato.

Alla base di questi studi, ed è una caratteristica dello scienziato, c'è la cura della documentazione, ricercata sempre ed utilizzata come base di ogni riflessione storiografica e che, riletta con cultura ed intelligenza, gli consente di pervenire spesso a risultati originali.

È in questa chiave che occorre leggere, ad esempio, il contributo che ha particolarmente interessato uno studioso del diritto canonico medievale come me relativo ad un inedito *Repertorium iuris civilis et canonici*, scritto negli anni trenta del XVI secolo ed opera del papa Gregorio XIII, cioè Ugo Boncompagni, noto maestro dell'Università di Bologna che, tra l'altro, annovera tra i suoi allievi il famoso commercialista anconetano Benvenuto Stracca, primo compositore di un'opera sistematica di diritto commerciale nel XVI secolo. Il *Repertorium* è una importante testimonianza dello sviluppo di un genere letterario che trova notevole eco nella editoria giuridica dal secolo XVI in poi e consente di valutare la qualità delle conoscenze scientifiche dei singoli Autori. Nel caso specifico, proponendosi come opera di scuola funzionale ad uso personale o, al massimo, allo studio degli studenti che seguivano le lezioni del Boncompagni, si propone di essere elementare e sintetico: non vuole essere, in sostanza, finalizzato a risolvere questioni di sistemazione teorica ma piuttosto diretto alla soluzione di problemi pratici nascenti dalla prassi e dalla casistica soprattutto processuale. E' quindi lasciato uno spazio consistente ai riferimenti alla giurisprudenza consulente. Si tende, con quest'opera, a presentare la grande tradizione della dottrina del diritto comune sotto forma di definizioni estremamente sintetiche, senza aspirazioni di approfondimento teorico ma piuttosto impegnati a dare ricchi e precisi riferimenti alla dottrina giuridica precedente nella consolidata tradizione del *mos italicus* ed ancora insensibile alle innovazioni introdotte dagli umanisti.

Un'altra innovativa acquisizione proveniente da reperti documentari nuovi è offerto alla storia del notariato meridionale, per la quale Caravale propone una importante apertura di orizzonti storiografici che lo porta a valutare l'apporto della normativa e della

prassi notarile in epoca normanna. In precedenza ci si era limitati allo studio delle costituzioni di Federico II, ma già Ruggero II aveva dato una diversa e migliore connotazione sociale e professionale a questa categoria di operatori. In realtà la monarchia meridionale propose per il notariato e per il documento una ricca ed articolata disciplina diversa, sotto molteplici aspetti, da quella del diritto comune, a testimonianza di un notevole interesse per l'ufficio notarile e per il documento contrattuale: la nomina dei notai, infatti, rientra tra le regalie e l'inserimento nell'ufficio segue un percorso che prevede esami e controlli: resta immutata la natura dell'ufficio notarile che, pur essendo di nomina regia, non entra mai a fare parte della burocrazia dipendente dal sovrano.

A questa testimonianza scientifica consentitemi di aggiungere una nota personale derivata dalla circostanza che, in un ventennio di comune appartenenza alla Commissione studi storici del Consiglio Nazionale del Notariato, ho potuto constatare la passione e l'impegno profuso da Mario nell'opera di valorizzazione degli studi sul notariato: l'ultima testimonianza è il suo pensoso scritto di 'Presentazione' premesso al volume di Maria Luisa Lombardi, edito nel 2012, sul notaio romano tra XIV e XVI secolo.

Un'ultima testimonianza che intendo proporre è significativa per apprezzare il percorso scientifico di Mario e l'ampiezza della sua prospettiva storiografica: mi riferisco ad un volume del 2005, inserito in una Collana diretta dal comune Amico Filippo Liotta, che offre suggestioni culturali già dal titolo, *Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*.

Anche in tale contesto l'utilizzazione di un vasto repertorio di fonti consente di allargare il tradizionale campo di riflessione storiografica e di delineare i contorni della problematica in questione. Emerge la considerazione che i tre ordinamenti giuridici esaminati non conobbero la medesima nozione di 'diritto comune', ognuna elaborando le caratteristiche derivanti dal contesto storico-politico e pratico-operativo. Ancora una volta è da rimarcare positivamente lo spazio concesso alla dottrina giuridica del *Regnum* ed alle novità introdotte dal contributo delle *decisiones* dei tribunali supremi.

Per inserire anche un elemento personale devo accennare alla riflessioni che questo tema ha suggerito a Mario e che sono confluite in un contributo, cortesemente inserito, nel 2009, in un volume da me curato avente ad oggetto le relazioni tra ius commune e diritto inglese. La conclusione da condividere è nel senso di ritenere, che « La costruzione di categorie teoriche razionali entro cui poter inquadrare e leggere le norme particolari, prodotto consolidato della tradizione letteraria medievale, soprattutto italiana, si confermò prevalentemente legata alla disciplina dei rapporti intersoggettivi mentre nella scienza giuridica francese faceva la sua comparsa la nozione di leggi fondamentali, riguardanti lo status regni, nate dalla consuetudine e superiori allo stesso monarca, e in Inghilterra i diritti individuali disciplinati dalla consuetudine condivisa da tutte le comunità del regno erano teorizzati come immodificabili ed inviolabili da ogni autorità come quelli che garantivano a ciascuno la pienezza della sua libertà e del suo patrimonio. Tre momenti diversi che costituiscono altrettanti contributi rilevanti al patrimonio giuridico del mondo occidentale ».

Sono conclusioni decisamente da condividere che mi sono sembrate le più adatte a chiudere il mio discorso sullo studioso Caravale e sulla sua opera, senza dimenticare che restiamo ancora in attesa di leggere le pagine che sta sicuramente elaborando soprattutto adesso che ha più tempo libero da impegni istituzionali.

Spero di essere riuscito ad evitare i rischi che paventavo all'inizio, ma rimane la percezione di un lungo percorso comune all'interno della nostra disciplina e, soprattutto, di una lunga ed affettuosa amicizia che spero possa continuare anche dopo questo mio discorso.